

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1102-A

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE LIPARI)

Comunicata alla Presidenza l'11 luglio 1991

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633

d'iniziativa dei senatori COVI, LIPARI e ACONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che la Commissione giustizia raccomanda all'approvazione dell'Assemblea senza modifiche rispetto al testo presentato, intende colmare una piccola distonia del nostro sistema, estendendo anche alla fattispecie di una abusiva riproduzione libraria le medesime sanzioni che la legge 20 luglio 1985, n. 400, ha previsto per l'abusiva riproduzione di opere cinematografiche. La coerenza dell'ordinamento, anche in funzione dell'identità di *ratio*, non potrebbe giustificare (nemmeno all'interno della cosiddetta civiltà delle immagini) sanzioni penali più blande a carico di chi, anziché riprodurre fedelmente una pellicola cinematografica, compie un atto di pirateria libraria, cioè riproduce, in termini di assoluta identità, un volume già stampato o parte di esso.

Ferme le norme che la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore, detta contro il plagio di opere altrui (che, nelle sue varie articolazioni previsionali, ha riguardo prevalente a profili di contenuto), il fenomeno della pirateria libraria riguarda la riproduzione formale, totale o parziale, di opere già sul mercato in funzione di una assoluta identità tra copia e originale, identità che ovviamente prescinde da profili interpretativi che risultano invece ricompresi nella disciplina già in vigore.

Si è ritenuto equo devolvere i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici in analogia con la soluzione legislativa seguita dall'articolo 39 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il disegno di legge prevede anche, nel suo ultimo articolo, l'abrogazione degli articoli 177, 178, 179, nonché dell'ultimo comma dell'articolo 172, della ricordata legge 22 aprile 1941, n. 633 (nonché dei connessi articoli contenuti nel regolamento per l'esecuzione della stessa legge). Queste norme prevedono un contributo a carico degli editori sulla vendita di opere di pubblico dominio, contributo del quale gli interpreti non sono mai riusciti a fornire una giustificazione logica o sistematica, posto che il predetto versamento non si risolve in un tributo fiscale, non rappresenta il corrispettivo per l'uso di beni demaniaли, nè costituisce un contributo specifico destinato a forme di previdenza obbligatorie, anche se devoluto a generiche finalità assistenziali.

A prescindere dal rilievo, peraltro non del tutto peregrino, secondo il quale quel contributo, a favore di enti assistenziali degli autori, poteva in ipotesi trovare una qualche giustificazione solo all'interno dell'ordinamento corporativo - rilievo tanto più fondato ove si consideri che il diritto che deriva dalle norme delle quale si propone l'abrogazione è stato di fatto esclusivamente esercitato attraverso la convenzione forfettaria di cui all'articolo 179 - l'eliminazione di ogni remora all'utilizzazione delle opere di pubblico dominio non può che essere segnalata come fatto di segno altamente positivo, volto a favorire il progresso del Paese, consentendo l'utilizzazione di opere che ormai appartengono al nostro patrimonio culturale.

LIPARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: GUIZZI)

19 febbraio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.

2. La pena non è inferiore nel minimo a sei mesi e la multa a lire 1 milione se il fatto è di rilevante gravità.

**Art. 2.**

1. La condanna per i reati previsti dall'articolo 1, comma 1, comporta la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani ed in uno o più periodici specializzati.

**Art. 3.**

1. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 1 e dalle leggi 29 luglio 1981, n. 406, e 20 luglio 1985, n. 400, sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

**Art. 4.**

1. Gli articoli 177, 178 e 179, nonché l'ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono abrogati.

2. Gli articoli 52, 53, 54, 55 e 56 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, sono abrogati.